



PRESIDENTE

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.g. n. 30645/2021.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 30645/2021, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Accertare e dichiarare che la circ. n. 5/ 2008 è illegittima e nulla per i motivi già esposti in atti essendo contraria all'interpretazione dell'art. 20 del CCNL ed a legge, in particolare (circ. n. 5, pag.11) nella parte in cui dichiara che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio” con conseguente disapplicazione della circolare impugnata. - Accertare e dichiarare la corretta interpretazione dell'art 20 del CCNL di comparto e il conseguente inadempimento dell'istituto convenuto per le motivazioni già espresse al punto 2 del presente ricorso. - Accertare e dichiarare i vizi procedurali della P.A. nella procedura di stabilizzazione così come espresso in atti. - Accertare e dichiarare che le illegittimità suddette hanno impedito alia ricorrente di ottenere l'anzianità maturata. - Accertare e dichiarare che la ricorrente prima di essere assunta con contratto a tempo indeterminato, ha svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze del CREA con plurimi contratti a termine a far data dal 1.1.2008 sino al 31.12.2018; - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento e quindi all'attribuzione di tutte le somme a titolo di differenze retributive, mediante il riconoscimento della*

**PRESIDENTE**

corretta anzianità e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente in costanza dei ripetuti contratti a tempo determinate e per i periodi di lavoro prestato e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire ritenendo utile il periodo di lavoro pregresso al tempo indeterminate ai fini della ricostruzione della camera e del riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici connessi, con riconoscimento ed inquadramento nella corretta fascia stipendiale III già a decorrere dal 1.1.2016 (e fascia stipendiale II già nell'anno 2011), e corresponsione della somma di € 21.766,29. come da conteggi sopra indicati e da considerare parte integrante del presente ricorso depositato telematicamente ed ulteriore ricalcolo del TRR. (All.12.conteggi-All.11-buste paga); 1) Condannare il CREA a provvedere alia ricostruzione della camera della ricorrente con il riconoscimento di tutti i benefici giuridici ed economici connessi al pregresso rapporto di lavoro, provvedendo al riconoscimento dell'anzianità pregressa e al ricalcolo del T.F.R. maturate sinora dalla ricorrente, tutti calcolati sulla base di idonea C.T.U., così come richiesta dalla scrivente difesa. 2) Condannare il CREA ai sensi degli artt. 3, 36 Cost., 2099 cod. civ. e della Direttiva Europea 1999/70-CE, in applicazione alia presente fattispecie del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinate e lavoratori a tempo indeterminate, ad adeguare la retribuzione della ricorrente dell'anno in corso, e al pagamento in loro favore, a titolo di differenze retributive maturate e non percepite, delle somme che verranno accertate in sede di giudizio, o la somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia, ovvero riservandoci fin d'ora di promuovere un separato giudizio di accertamento utile all'esatta quantificazione delle somme dovute, per i periodi indicati in narrativa fino all'effettiva assunzione a tempo indeterminate, o per i periodi ritenuti di Giustizia, tenuto conto del CCNL di Comparto, e al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in applicazione alia presente fattispecie del CCNL per il Comparto Enti Pubblici di Ricerca; - Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”

VISTA la nota prot. CREA n. 35734 del 14.04.2022 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato al CREA che l'Amministrazione deve provvedere alla difesa in giudizio direttamente ai sensi dell'art. 417 c.p.c.;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali presso i competenti Uffici dell'Amministrazione, ed in particolare la nota dell'Ufficio Gestione del Personale prot. n. 0030093 del 01.04.2022;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti del 25.05.2022 presso il Tribunale di Roma;

CONSIDERATO pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VISTO l'art. 417 bis e ss. del codice di procedura civile



PRESIDENTE

DECRETA

Articolo unico

1. Di stare in giudizio direttamente nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – R.g.n. 30645/2021, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, la Dott.ssa Valeria Alfano, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio